



COMUNE SANT'ONOFRIO

89843 - Provincia di Vibo Valentia
Via Raffaele Teti, 5 - Tel 0963/262088 - Fax 0963/262330 - C.F. 00311700793
WebSite: www.comune.santonofrio.vv.it Email: comune@comune.santonofrio.vv.it

Pec: suap.santonofrio@asmepec.it

AREA AMMINISTRATIVA- AA.GG.- UFFICIO COMMERCIO - SUAP

Responsabile Procedimento Paolo Petrolo

ORDINANZA N. 24 del 01.10.2014

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE APERTURE E CHIUSURE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco la competenza generale in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari delle attività economiche e, in particolare, degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visti gli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 114/1998;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al R. D. 06 maggio 1940, n. 635;

Viste le leggi regionali n. 17 e n. 18 dell'11.6.1999;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31, del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011, sono state disposte ulteriori modifiche all'art. 3, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, aggiungendovi la lettera d-bis in base alla quale le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono essere esercitate senza dover rispettare orari di apertura e di chiusura predeterminati, né obbligo della chiusura domenicale e festiva o infrasettimanale;

Visto l'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Con decorrenza 15 Ottobre 2014

1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande

1.1 - Liberalizzazione degli orari - In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi, compreso il giorno del Santo Patrono (12 Giugno)

1.2 - Comunicazione e cartelli - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune e al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 114/1998. L'orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni ed è consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

1.3 - Rispetto dell'orario - Il rispetto dell'orario implica divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall'operatore. E' in facoltà dell'operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire per nulla l'esercizio commerciale al dettaglio, senza necessità di comunicazione.

1.4 - Revoca per inattività - Resta fermo restando quanto disposto dagli articolo 22 del D.lgs. 114/98 e 64 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. per le ipotesi di inattività dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta per oltre 12 mesi.

1.5 - Sgombero dei locali di somministrazione - Limitatamente ai pubblici esercizi di somministrazione, negli orari scelti e comunicati di chiusura del locale, in conformità all'articolo 186 del R.D. 635/1931, non deve risultare presente nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

1.6 - Festività consecutive - Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 114/1998, in caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nel terzo giorno di festività.

2 - Sale giochi

2.1 - Orari - L'attività di sala pubblica di giochi leciti in sale giochi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere svolta nei seguenti limiti temporali:

Periodo di vigenza dell'ora legale:

- apertura: non prima delle ore 10,00;

- chiusura: non oltre le ore 01,00 di notte

Periodo ordinario dell'anno:

- apertura: non prima delle ore 10,00;

- chiusura: non oltre le ore 23,00.

2.2 - Sgombero dei locali - Dopo l'orario di chiusura del locale nello stesso non deve essere presente nessun avventore per nessun motivo.

2.3 - Obbligo di comunicazione - L'orario prescelto deve essere preventivamente comunicato allo Sportello Unico per le attività produttive ed esposto ben in vista sia all'interno sia all'esterno del locale.

2.4 - Giochi singoli - L'utilizzazione dei singoli giochi assenti nei pubblici esercizi ed in

locali diversi dalle sale giochi è assentita negli orari per essi stabiliti.

3 – Altre attività economiche

3.1– commercio sulle aree pubbliche - La libertà di determinazione di turni ed orari di cui al d.l. 201/2011, riprodotta al punto 1.1, non si applica alle attività economiche diverse dagli esercizi commerciali disciplinati dal d.lgs. 114/1998 e di somministrazione di cui alla legge 287/91 e, in particolare, alle fiere, mercati ed ai posteggi fuori mercato per i quali restano in vigore le vigenti disposizioni ed i limiti di utilizzazione della concessione di suolo pubblico.

3.2 – Attività artigianali - Le attività artigianali, compresa l'eventuale attività di vendita sul luogo di produzione di cui alla legge 443/1985, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura. La medesima disposizione si applica alla vendita diretta da parte di attività industriali.

4 – Limitazioni per motivi di sicurezza

4. 1 – Esercizi di somministrazione Per motivi di tutela della quiete pubblica e di vivibilità del territorio in genere da parte dei residenti, di lotta all'abuso di alcolici, di prevenzione della criminalità e salvaguardia della sicurezza in genere, richiamati all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010, come modificato dal d.lgs. 147/2012 ed in conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28/10/2011, tenuto conto delle concrete possibilità di controllo da parte degli organi di vigilanza, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati all'interno dei centri abitati del territorio comunale, si dispone l'obbligo di chiusura, con totale sgombero di locali, secondo i seguenti limiti temporali:

Periodo di vigenza dell'ora legale:

-apertura: non prima delle ore 6,00

-chiusura: non oltre le ore 02,00 di notte

Periodo ordinario dell'anno:

-apertura: non prima delle ore 6,00

-chiusura: non oltre le ore 24,00

4.2 – Bevande alcoliche - Restano fermi tutti gli ulteriori limiti, prescrizioni e divieti di legge e ciò con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 54 della l. 120/2010, recante specifici obblighi di interruzione della vendita e/o della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate fasce orarie.

4.3 – Vendita a domicilio – Per motivi di sicurezza, la vendita a domicilio, in qualunque forma effettuata, non può protrarsi oltre le ore 20.00.

5 - Sanzioni

5.1 – Violazioni in materia di comunicazioni – La violazione agli obblighi di comunicazione al comune ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata:

a) per le attività di commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 114/1998 e dalla L.R.n.17 dell'11.6.1999;

b) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

5.2 – Violazione della chiusura degli esercizi di somministrazione - la violazione dell'obbligo di sgombero dei locali all'orario di chiusura di cui all'articolo 186 del R.D. 635/1931, è punito ai sensi dell'articolo 221 bis del Testo Unico delle leggi di Pubblica

5.3 – Violazioni dell’ordinanza - Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza, diverse da quanto indicato ai punti 5.1 e 5.2, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267.

5.4 – Sale giochi - Abuso del titolo - In conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del T.U.L.P.S. (abuso), qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza relative agli orari delle sale giochi siano violate per più di due volte, la relativa licenza è sospesa da tre a trenta giorni.

6 – Ambito di applicazione pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza

6.1 – Revoca – Le precedenti ordinanze recanti la disciplina degli orari del commercio fisso e della somministrazione di alimenti e bevande si intendono abrogate unitamente a qualunque altro atto amministrativo o regolamentare interno all’Ente.

6.2 – Turnazioni di apertura degli esercizi di somministrazione - E’ fatto salvo il potere del Sindaco di emanare, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 287/91, apposita ordinanza prevedente programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio.

6.3 – Pubblicazione e comunicazione - La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e deve essere eseguita dal 15.10.2014. La stessa viene inviata a tutte le autorità preposte ai controlli le quali sono incaricate di darne piena esecuzione.

7 – Ricorsi

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90, avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. della Calabria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
dott. C. Rodà